

2) l'individuazione delle modalità per gestire correttamente i conflitti di interesse che possono insorgere nella fase di progettazione del prodotto o sopravvenire nel corso dell'intera vita dello stesso, inclusi quelli che si possono generare nella fase di distribuzione del prodotto tra produttore e distributore, anche con riferimento al sistema remunerativo ed incentivante riconosciuto al distributore;

3) la definizione dei presidi di produzione e conservazione della documentazione relativa al processo di approvazione dei prodotti assicurativi;

4) la previsione di adeguate azioni di rimedio nel caso di prodotti suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti;

b) la definizione di presidi organizzativi interni nonché dei ruoli e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in grado di assicurare la corretta gestione del processo di approvazione dei prodotti assicurativi e l'attività distributiva, anche nel caso di attività affidate in regime di esternalizzazione;

c) la definizione delle direttive e dei criteri per il presidio delle singole fasi del processo di approvazione dei prodotti assicurativi, in grado di assicurare l'identificazione di un adeguato livello di dettaglio del mercato di riferimento di ciascun prodotto, anche attraverso adeguate *test* in funzione della tipologia, natura e livello di rischio del prodotto;

d) i requisiti di un corretto governo e controllo dei prodotti, siano essi nuovi ovvero oggetto di revisione. Tali requisiti sono adeguati e proporzionati alle caratteristiche, rischiosità e dimensione del business e ai canali distributivi dell'impresa nonché tesi a perseguire gli interessi della clientela e prevedono:

1) l'identificazione e revisione nel continuo del mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo;

2) lo sviluppo e l'offerta di prodotti coerenti con le esigenze dei rispettivi mercati di riferimento;

3) l'attività di monitoraggio finalizzata a comprendere e riesaminare regolarmente i prodotti distribuiti, al fine di valutare se gli stessi siano rimasti coerenti con i bisogni, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento e se la propria strategia distributiva permanga adeguata;

4) la verifica periodica della corretta implementazione, efficacia e adeguatezza dei processi adottati, con l'adozione di strumenti di controllo idonei a consentire l'identificazione delle principali fonti di rischio di condotte non corrette e dei correttivi ritenuti necessari;

5) i criteri per esaminare il numero e la tipologia di reclami presentati;

e) la descrizione dei criteri e delle analisi in base ai quali l'impresa seleziona i distributori dei propri prodotti, valuta gli assetti organizzativi degli stessi e la loro coerenza con le caratteristiche dei prodotti e dei relativi mercati di riferimento;

f) l'indicazione delle istruzioni relative all'attività di distribuzione e dei canali di comunicazione per guidare il distributore nella conoscenza del prodotto e per assicurare che:

1) la distribuzione sia rivolta al mercato di riferimento individuato dall'impresa e non alle categorie di clienti che rientrano nel mercato di riferimento negativo;

2) l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, sia adeguato;

g) l'individuazione dei flussi informativi tra strutture e funzioni interne all'impresa nonché tra produttore e distributore;

h) in coerenza con le politiche di remunerazione adottate dall'impresa, l'indicazione dei criteri e dei principi sulla base dei quali l'impresa:

1) remunera ed offre un compenso al distributore in misura e con modalità tali da non pregiudicare l'obbligo dello stesso di agire nel migliore interesse dei clienti;

2) valuta se gli incentivi corrisposti o percepiti dal distributore abbiano ripercussioni negative sulla qualità del servizio offerto ai clienti;

i) l'indicazione delle misure da adottare nel continuo per:

1) assicurare necessaria formazione e sviluppo professionale del personale interno impegnato nella progettazione, nel controllo e nella distribuzione dei prodotti offerti (inclusi i soggetti responsabili dell'attività di distribuzione e ogni altra persona che partecipi direttamente a tale attività);

2) promuovere all'interno dell'impresa la diffusione di una cultura di *business* orientata alla tutela del consumatore;

l) l'indicazione dei controlli e delle misure per monitorare che i distributori dei propri prodotti agiscano in conformità agli obiettivi individuati dalla propria politica e che:

1) l'attività di distribuzione sia rivolta al mercato di riferimento individuato dall'impresa e non alle categorie di clienti che rientrano nel mercato di riferimento negativo;

2) l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, sia adeguato;

3) l'eventuale distribuzione prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2017/2359 a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore, sia realizzata purché i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o appropriati;

m) l'indicazione delle modalità e dei criteri in base ai quali la politica in materia di governo e controllo dei prodotti è rivista con l'obiettivo di garantire, nel continuo, la sua conformità alla normativa vigente e la sua coerenza con la struttura organizzativa dell'impresa, la strategia commerciale e distributiva, le aree di attività.

20A04343

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2020.

Modifiche e integrazioni ai regolamenti n. 23 del 9 maggio 2008, n. 24 del 19 maggio 2008, n. 38 del 3 luglio 2018, n. 40 del 2 agosto 2018 e n. 41 del 2 agosto 2018. (Regolamento n. 97).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'Ivass;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Vista la direttiva (UE) n. 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva n. 2002/92/CE e la direttiva n. 2011/61/UE;

Vista la direttiva n. delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva (UE) n. 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei contraenti, gli obblighi di governo dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;



Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva n. (UE) n. 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva n. (UE) n. 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

Visto il regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'art. 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'Isvap di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;

Visto il regolamento Ivass n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Ivass;

Visto il regolamento Ivass n. 38 del 3 luglio 2018, recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al capo I (Disposizioni generali), articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-*quater*, 30-*quinques*, 30-*sexies*, 30-*septies*, nonché di cui al titolo XV (Vigilanza sul gruppo), e in particolare al capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo), art. 215-bis (Sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario.

Visto il regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;

Considerata la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

Sentita la Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa,

Adotta il seguente

provvedimento

Indice:

art. 1 (Modifica al regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008);

art. 2 (Modifiche al regolamento Isvap n. 24 del 18 maggio 2008);

art. 3 (Modifiche al regolamento n. 38 del 3 luglio 2018);

art. 4 (Modifiche al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018);

art. 5 (Modifiche al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018);

art. 6 (Disposizione transitorie);

art. 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore).

Elenco degli allegati:

allegato 1: allegato 3 «Informativa sul distributore» al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018;

allegato 2: allegato 4 «Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP» al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018;

allegato 3: allegato 4-*bis* «Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo» al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018;

allegato 4: allegato 4-*ter* «Elenco delle regole di comportamento del distributore» al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018;

allegato 5: allegato 4 «Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP» al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018;

allegato 6: allegato 6 «Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.auto - DIP aggiuntivo R.C.auto» al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018.

Art. 1.

*Modifica al regolamento Isvap
n. 23 del 9 maggio 2008*

1. All'art. 5, comma 3, dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente:

«*a-bis*): per le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, l'adesione o meno al sistema di risarcimento diretto di cui all'art. 149 e 150 del codice e del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, specificando che in caso di mancata adesione l'assicurato non potrà rivolgersi per il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione ma dovrà necessariamente rivolgersi all'impresa di assicurazione del danneggiante».



Art. 2.

Modifiche al regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

1. All'art. 2, comma 1, dopo la lettera *o*) è aggiunta la seguente:

«*o bis*) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, come disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.»

2. All'art. 4 (registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi), comma 2, lettera *b*), dopo la parola «disciplinanti» sono aggiunte le parole «la corretta redazione del KID e».

3. L'art. 8 (Gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione) è modificato come segue:

a) al comma 6, le parole «e 4» sono sostituite con le parole «, 4 e 5-*bis*»; dopo la parola «stabilimento» sono aggiunte le seguenti: «che ricevono un numero di reclami all'anno superiore a venti».

b) al comma 7, le parole «e 1-*bis*» sono sostituite con le parole «, 1-*bis* e 5-*bis*»; dopo le parole «prestazione di servizi» sono aggiunte «che ricevono un numero di reclami all'anno superiore a venti».

4. All'art. 9 (Catalogazione dei reclami e informativa all'Ivass), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. La relazione di cui al comma 3 indica, in forma aggregata, il numero, l'oggetto e l'esito dei reclami ricevuti dagli intermediari iscritti nella sezione D del registro e trasmessi all'impresa preponente interessata secondo quanto previsto dall'art. 10-*sexies*, comma 1, lettera *a*)».

5. All'art. 10, comma 1, (Informazioni sulla procedura reclami), la parola «nota» è sostituita con «documentazione».

6. L'art. 10-*sexies* (Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione D del registro) è modificato come segue:

a. il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli intermediari iscritti nella sezione D del registro gestiscono i reclami di propria competenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori, secondo quanto stabilito dalla politica di gestione di cui all'art. 10-*bis* nonché dalle disposizioni di cui all'art. 10-*quater*, commi 2, 3, e 4. Gli intermediari trasmettono all'impresa preponente, nei tempi e con le modalità concordate con la medesima:

a) le informazioni relative al numero dei reclami ricevuti, all'oggetto e all'esito del reclamo, inclusi quelli relativi agli intermediari con cui intercorrono rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell'impresa, dandone contestuale notizia al reclamante».

b. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Le imprese preponenti registrano i reclami di cui al comma 1 nell'archivio di cui all'art. 9, comma 1, e riportano i relativi dati nei prospetti statistici secondo le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.»

7. L'art. 10-*decies* è modificato come segue:

a. il comma 1 è sostituito dal seguente: «Gli intermediari riportano nell'allegato 3 al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018, nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet, ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.»;

b. alla lettera *c*), dopo le parole «all'Ivass» sono aggiunte le seguenti «o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto».

Art. 3.

Modifiche al regolamento n. 38 del 3 luglio 2018

1. Al comma 2 dell'art. 33, dopo le parole «al rispetto delle norme relative» sono aggiunte le seguenti parole «al processo di governo e controllo dei prodotti assicurativi.».

Art. 4.

Modifiche al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018

1. L'art. 2 (Definizioni), comma 1, è modificato come segue:

a. dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente: «*i-bis*) «Consulenza su base indipendente»: la consulenza prevista dall'art. 24-*bis*, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»;

b. La lettera *j*) è sostituita dalla seguente: «contraente» o «cliente»: la persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione assicurativa;

c. dopo la lettera *n*) è aggiunta la seguente: «*n-bis*) «DIP aggiuntivo IBIP»: documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi come disciplinato dal regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.»;

d. la lettera *q*) è sostituita dalla seguente: «distribuzione assicurativa»: le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.»



e. dopo la lettera *q*) è inserita la seguente: «*q-bis*) «distribuzione riassicurativa»: le attività, anche quando sono svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione»;

f. dopo la lettera *y*), è inserita la seguente: «*y-bis*) «incentivo»: secondo quanto previsto dall'art. 2, par. 1, (2), del regolamento delegato (UE) 2359/2017, qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario fornito da o a tale intermediario o impresa in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente interessato dalla transazione in questione o da un soggetto che agisca per conto di tale cliente»;

g. dopo la lettera *bb*) è aggiunta la seguente: «*bb-bis*) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, come disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati»;

h. dopo la lettera *oo*) sono aggiunte le seguenti:

«*oo-bis*) «regolamento (UE) 2017/565»: il regolamento delegato (UE) n. 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva n. 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

oo-ter) «regolamento (UE) 2017/2359»: il regolamento delegato (UE) n. 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) n. 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;

oo-quater) «direttiva delegata (UE) n. 2017/593»: direttiva delegata (UE) n. 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016 che integra la direttiva n. 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di *governance* dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari»;

i. dopo la lettera *ss*), è aggiunta la seguente: «*ss-bis*) «schema di incentivazione»: secondo quanto previsto dall'art. 2, par. 1, (3), del regolamento delegato (UE) n. 2359/2017, un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli incentivi, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti»;

2. All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *b*) sono soppresse le parole «ed eventuali sedi secondarie»;

b) al comma 2, lettera *a*) la parola «nella» è sostituita con la parola «nelle».

3. Il comma 4 dell'art. 11 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile) è sostituito dal seguente: «4. I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a quanto previsto dalla normativa europea.»

4. All'art. 17, comma 1 (Requisiti per l'iscrizione) dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: «*c-bis*) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.»

5. L'art. 22, comma 1 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche) è modificato come segue:

a) al comma 1 dopo le parole «ovvero nell'Elenco annesso» sono aggiunte le seguenti «abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento»;

b) dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: «*c-bis*) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.»

6. Al comma 1 dell'art. 23 (Requisiti per l'iscrizione delle società), dopo le parole: «Le società addette all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D o F» sono aggiunte le seguenti «ovvero nell'Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento.»

7. Al comma 1 dell'art. 24 dopo le parole «nelle sezioni A, B, o F» sono aggiunte le seguenti «ovvero nell'Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento.»

8. Al comma 1 dell'art. 25 (Modalità d'iscrizione), dopo le parole: «iscritto nelle sezioni A, B, D o F» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento.»

9. Al comma 1 dell'art. 26 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche) dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: «*c-bis*) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente»;

10. All'art. 37 (Collaborazione tra autorità), le parole «dal protocollo di Lussemburgo» sono sostituite con «dai vigenti accordi europei di collaborazione tra le autorità competenti».

11. L'art. 41 (Modalità di esercizio dell'attività da parte dell'impresa) è modificato come segue:

a) al comma 2, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente: «*b-bis*) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente»;

b) al comma 6, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente: «*b-bis*) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.»



12. L'art. 42 è modificato come segue:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Gli intermediari che partecipano all'accordo assicurano:

a) che le informazioni relative alla percezione di tutte le remunerazioni, per le quali è prevista la comunicazione prima della sottoscrizione del contratto, siano trasmesse al cliente;

b) che le informazioni sui costi e gli oneri connessi all'attività di distribuzione di cui agli articoli 18 e 25 del regolamento Ivass n. 41 del 2018 siano comunicate all'impresa di assicurazione;

c) il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari Ivass in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi;

d) il rispetto dell'obbligo di inserimento negli allegati 4 e 4-bis della corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.»

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 4 è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate.»

13. All'art. 44, i commi 4 e 5 sono abrogati.

14. L'art. 46 è modificato come segue:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La funzione di verifica di conformità delle norme delle imprese redige annualmente una relazione da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo e da inoltrare all'Ivass, che illustri:

a) le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze;

b) le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;

c) le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure;

d) gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate in relazione agli adempimenti di cui all'art. 30-decies del codice e relative disposizioni di attuazione, funzionali al corretto controllo della distribuzione.

15. Al comma 1 dell'art. 48 (Requisiti per lo svolgimento dell'attività) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.»

16. L'art. 52 è modificato come segue:

«1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui ai capi II e III si applicano all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa di prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi effettuata:

a) dagli intermediari iscritti nel registro;

b) dagli addetti a tale attività operanti all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67

c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l'attività di distribuzione;

d) agli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all'art. 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del codice.

2. Le disposizioni di cui ai capi II-bis e III si applicano all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa di prodotti d'investimento assicurativi effettuata:

a) dagli iscritti nel registro nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella sezione E, inclusi gli addetti a tale attività all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, e dagli iscritti nel registro nella sezione C;

b) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l'attività di distribuzione.»

17. La rubrica del capo II del titolo II, parte III, è sostituita come segue: «Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi».

18. L'art. 56 (Informativa precontrattuale) è sostituito come segue:

«Art. 56 (Informativa precontrattuale). — 1. I distributori consegnano o trasmettono al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, le informazioni di cui all'allegato 3. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

2. I distributori rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali:

a) l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;

b) le informazioni di cui all'allegato 3;

c) l'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4-ter.

3. Le informazioni di cui al comma 2, sono aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente.

4. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:

a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato 4, che contiene notizie sul modello e sull'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite;



b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;

c) nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all'allegato 4-ter.

5. L'informativa precontrattuale:

a) è scritta in un linguaggio e in uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute. È in ogni caso assicurata la completezza delle informazioni essenziali;

b) è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura;

c) ha un carattere di stampa con occhio medio pari almeno a 1,2 mm;

d) se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero.

6. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente regolamento sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.

7. La documentazione di cui ai commi 1 e 4 può essere fornita tramite un sito internet purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 120-*quater*, comma 5, del codice. Il distributore è in ogni caso responsabile della veridicità, dell'aggiornamento e del contenuto della pubblicazione effettuata in una pagina *web* diversa dal proprio sito internet.

8. I distributori, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi, conservano un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 7, la comunicazione di cui all'art. 120-*quater*, comma 5, lettera c), del codice.

9. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell'assicurato ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del codice.»

19. L'art. 57 (Informativa sulle remunerazioni), è modificato come segue:

a) il comma 1, ultimo periodo, è sostituito come segue: «Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del registro, l'informazione è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.»;

b) al comma 2 le parole «nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'art. 56, comma 3, lettera a,» sono soppresse.

20. All'art. 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.»;

b) sono abrogati i commi 5 e 6;

c) al comma 7, le parole «dal presente articolo» sono sostituite con «dal presente regolamento».

21. All'art. 59, comma 3, le parole «debitamente sottoscritta dal contraente,» sono abrogate.

22. Dopo l'art. 59 è aggiunto il seguente:

«Art. 59-*bis* (*Vendita abbinata*). — 1. I distributori che propongono prodotti assicurativi insieme a un prodotto o servizio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, forniscono al contraente, anche avvalendosi dei documenti precontrattuali di cui al regolamento Ivass n. 41 del 2018, la descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e l'evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente, nonché del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa.

2. In caso di distribuzione con consulenza di un prodotto assicurativo come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, i distributori assicurano che l'intero pacchetto o accordo sia adeguato alle esigenze del cliente. In caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi in assenza di consulenza, i distributori valutano la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e l'appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme.»

23. All'art. 60 (Documentazione da consegnare ai contraenti), le parole «da quest'ultimo sottoscritto» sono sostituite con «la cui redazione è prevista dal presente regolamento.»

24. All'art. 61, comma 5, (Modalità dell'informativa) le parole «di cui agli articoli 58 e 59» sono sostituite da «di cui al presente regolamento».

25. Al comma 1 dell'art. 64 (Fideiussione bancaria), le parole «con un minimo di euro 18.750» sono sostituite dalle seguenti «con il minimo previsto dalla normativa europea.»

26. All'art. 66, comma 1, le parole da «56» a «61» sono sostituite con le seguenti «56, comma 4, per i prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi, 57, 58, 60, 61 e 68-*ter*, comma 1, per i prodotti d'investimento assicurativi.»

27. L'art. 67 (Conservazione della documentazione) è modificato come segue:

a. il capoverso del comma 1 è sostituito dal seguente «I distributori, conservano, per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto, la documentazione concernente:»;

b. alla lettera b) le parole «, inclusa quella di cui agli articoli 58 e 59» sono abrogate;

c. dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-*bis*): la documentazione relativa agli adempimenti di cui all'art. 30-*decies* del codice e relative disposizioni di attuazione.»


28. Dopo l'art. 68 è inserito il seguente:

«Capo II-*bis*

Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi

Sezione I Regole generali

Art. 68-*bis* (*Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi*). — 1. Alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi si applicano le disposizioni di cui al



presente capo, nonché gli articoli 53, 54, 55, 56, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, 57, 58, commi 3, 4-bis, 7 e 8, 59, 59-bis, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, e 68 del capo II del titolo II quando è effettuata:

a) dagli iscritti nel registro nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella sezione E;

b) dagli iscritti nel registro nella sezione C;

c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l'attività di distribuzione.

2. Alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi si applicano le disposizioni di cui al presente capo, nonché gli articoli 54, 55, 56, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, 57, 58, commi 3, 4-bis, 7 e 8, 59, 59-bis, 60, 61, 62, 65, 66 e 68 del capo II del titolo II quando è effettuata dagli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario di cui alla lettera a) del comma 1.

Sezione II

Informativa precontrattuale al contraente

Art. 68-ter (*Informativa precontrattuale*). — 1. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all'art. 68-bis consegnano o trasmettono al cliente:

a) copia di una dichiarazione, redatta in modo conforme al modello di cui all'allegato 4-bis, che contiene notizie sul modello di distribuzione adottato, sulle remunerazioni percepite, sull'attività di distribuzione prestata e sulla consulenza fornita al contraente;

b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;

c) nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all'allegato 4-ter.

2. Ai fini di cui all'art. 121-sexies, comma 1, lettere b) e c), del codice, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione che distribuiscono prodotti d'investimento assicurativi forniscono al contraente, prima della conclusione dei relativi contratti, una descrizione generale della loro natura, dei rischi sottesi, dei costi e degli oneri connessi, incluso, in caso di consulenza obbligatoria di cui all'art. 68-duodecies, i costi relativi alla valutazione periodica dell'adeguatezza. Tale descrizione spiega le caratteristiche specifiche del prodotto d'investimento assicurativo proposto, il funzionamento e i risultati della gestione e/o dello strumento finanziario che ne costituisce il sottostante in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi ad essi associati, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al contraente di adottare decisioni di investimento informate.

3. La descrizione dei rischi di cui al comma 2 include, laddove pertinente per il tipo specifico di prodotto d'investimento assicurativo offerto e per il livello di conoscenza del contraente, i seguenti elementi:

a) i rischi connessi al tipo di prodotto d'investimento assicurativo, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente dei sottostanti o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (*bail-in*);

b) la volatilità del prezzo dei sottostanti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;

c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al diritto di riduzione e riscatto e al disinvestimento.

4. L'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono una descrizione accurata della natura dei sottostanti e/o della gestione separata dei prodotti d'investimento assicurativi, degli elementi che li compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sul rischio d'investimento.

5. Se il prodotto d'investimento assicurativo contempla una garanzia o un meccanismo di protezione dei premi versati, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo.

6. Quando l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni in merito ad un prodotto d'investimento assicurativo comunicano l'esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più opzioni, l'intermediario fornisce le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta.

Art. 68-quater (*Requisiti delle informazioni fornite sul prodotto*). — 1. L'intermediario di assicurazione e l'impresa di assicurazione fanno in modo che le informazioni fornite soddisfino le seguenti condizioni:

a) sono accurate e danno sempre un'indicazione corretta dei rischi finanziari quando menzionano potenziali rendimenti di un prodotto d'investimento assicurativo;

b) nell'indicazione dei rischi, utilizzano un carattere grafico di dimensioni almeno uguali alle dimensioni del carattere prevalentemente utilizzato per tutte le informazioni fornite, nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza;

c) sono sufficienti e presentate in modo da risultare comprensibili per il contraente al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;

d) non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;

e) sono uniformemente presentate nella stessa lingua dei materiali informativi e di *marketing*, in qualsiasi forma, forniti a ciascun contraente, tranne nel caso in cui il contraente abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua;


f) sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.

2. Se l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione raffrontano diversi prodotti d'investimento assicurativi, il raffronto:

a) è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato;

b) specifica le fonti delle informazioni utilizzate;

c) indica i fatti e le ipotesi principali utilizzati anche mediante l'utilizzo di un esempio rappresentativo.



3. Se l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono informazioni contenenti un'indicazione dei risultati passati di un prodotto d'investimento assicurativo o di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, utilizzato come sottostante dei prodotti d'investimento assicurativi, rispettano le condizioni seguenti:

a) tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione;

b) le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti i cinque anni precedenti o, laddove non disponibili, l'intero periodo durante il quale i prodotti d'investimento assicurativi sono stati distribuiti e l'indice finanziario utilizzato; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;

c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;

d) contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;

e) quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il contraente è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;

f) quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.

4. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione fanno sì che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario, utilizzati come sottostante dei prodotti di investimento assicurativi, e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione;

b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) c), e) e f);

c) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

5. Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, esse soddisfano le seguenti condizioni:

a) le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento;

b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;

c) quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri;

d) le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi;

e) le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

6. Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale individuale del contraente, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente e può essere soggetto a variazioni in futuro.

7. Le informazioni non utilizzano il nome di nessuna autorità competente in un modo che possa indicare o suggerire che essa avalla o approva i prodotti d'investimento assicurativi distribuiti.

Art. 68-*quinquies* (*Comunicazioni pubblicitarie*). —

1. Le informazioni contenute nelle comunicazioni pubblicitarie effettuate dagli intermediari assicurativi o dalle imprese di assicurazione sono coerenti con quelle fornite ai contraenti in sede precontrattuale e di sottoscrizione del contratto.

2. Le comunicazioni pubblicitarie, se contengono un'offerta o un invito a proporre, specificano le modalità di risposta del contraente e rinviano al set informativo di cui al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018.

Sezione III

Disposizioni in materia di incentivi

Art. 68-*sexies* (Principi generali in materia di incentivi). — 1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione non possono, in relazione all'attività di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che tali incentivi o schemi di incentivazione:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa;

b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente.

2. L'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi o schemi di incentivazione di cui al comma 1 o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al contraente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della distribuzione di un prodotto d'investimento assicurativo. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, laddove applicabile, informano i contraenti in merito ai meccanismi per trasferire ai contraenti medesimi i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per l'attività di distribuzione. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i contraenti o potenziali contraenti possano ragionevolmente comprendere la natura dell'attività di distribuzione e del tipo specifico di prodotto d'investimento assicurativo che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano agli incentivi o schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura,



non possono entrare in conflitto con il dovere dell'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.

Art. 68-*septies* (Condizioni di ammissibilità degli incentivi). — 1. Ai fini dell'art. 68-*sexies*, comma 1, lettera a), onorari, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio assicurativo prestato al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:

i) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d'investimento assicurativi e accesso a una vasta gamma di prodotti d'investimento assicurativi adeguati, tra cui un numero appropriato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l'intermediario;

ii) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d'investimento assicurativi in combinazione o con l'offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell'adeguatezza dei prodotti assicurativi in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente come la consulenza sull'*asset allocation* ottimale o l'assistenza nella gestione del contratto; oppure

iii) l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di prodotti d'investimento assicurativi che possano soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l'intermediario, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi, che assistono il cliente interessato nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di prodotti assicurativi in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla *performance* e i costi e oneri collegati ai prodotti assicurativi;

b) non offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;

c) sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo.

2. Ai fini del comma 1, lettera a), sono considerati stretti legami i rapporti di cui all'art. 1, comma 1, lettera iii), punti 1, 2 e 3, del codice.

3. In coerenza con quanto previsto dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 2017/2359, un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora la prestazione dell'attività di distribuzione al contraente sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.

4. Gli intermediari soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 3 fintantoché continuano a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.

5. Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa:

a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione dell'attività di distribuzione assicurativa; e

b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall'intermediario, o che quest'ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dell'attività di distribuzione prestata ai contraenti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.

6. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:

a) prima di distribuire un prodotto d'investimento assicurativo, forniscono ai contraenti le informazioni di cui all'art. 68-*sexies*, comma 2. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;


b) qualora non siano stati in grado di quantificare prima l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai contraenti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto successivamente l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e

c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai contraenti, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 68-*sexies*, comma 2, nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 5 e degli altri obblighi di comunicazione di cui all'art. 121-*sexies* del codice, gli intermediari possono avvalersi delle informazioni fornite dalle imprese nel KID e nel regolamento Ivass n. 41 del 2018.

Art. 68-*octies* (Incentivi riguardanti l'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente). — 1. Nello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente, non sono accettati e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Gli intermediari che forniscono consulenza su base indipendente:

a) restituiscono al contraente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione alle attività e ai servizi prestati al contraente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione all'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente sono trasferiti integralmente al contraente;



b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo contraente;

c) informano i contraenti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.

2. Gli intermediari di cui al comma 1 non accettano benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo quanto previsto al comma 3.

3. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:

a) le informazioni o la documentazione relativa ad un prodotto d'investimento assicurativo di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico contraente;

b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato dal produttore del prodotto d'investimento assicurativo per promuovere la commercializzazione di un prodotto, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dal produttore per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto d'investimento assicurativo, attività di distribuzione assicurativa o consulenza su base indipendente;

d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

4. I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del contraente.

5. I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai contraenti prima dello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente. I benefici possono essere descritti in modo generico.

Sezione IV Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza

Art. 68-*novies* (Valutazione di adeguatezza). — 1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che:

a) siano coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente;

b) siano adeguati al contraente o potenziale contraente ai sensi dell'art. 121-*septies*, comma 2, del codice.

2. Ai fini del comma 1, gli intermediari e le imprese di assicurazione, prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto di assicurazione, ottengono dal contraente o potenziale contraente le informazioni necessarie in merito alle richieste ed esigenze assicurative del contraente che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti in merito:

a) all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto;

b) alle conoscenze e esperienze necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato;

c) alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;

d) agli obiettivi di investimento del contraente o potenziale contraente, inclusa la tolleranza di rischio.

3. Gli intermediari e le imprese di assicurazione che effettuano periodicamente la valutazione di adeguatezza ai sensi dell'art. 121-*septies*, comma 12, del codice adottano appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui contraenti.

4. Fermi restando gli obblighi informativi in materia di realizzazione dei prodotti assicurativi, quando effettuano la distribuzione con consulenza, gli intermediari e le imprese di assicurazione dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per assicurare di essere in grado di:

a) comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, del prodotto d'investimento assicurativo che intendono distribuire;

b) valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti d'investimento assicurativi distribuibili equivalenti possano essere adeguati per il contraente.

Art. 68-*decies* (Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza). — 1. Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengono che il prodotto di investimento assicurativo è coerente con le richieste ed esigenze del contraente o potenziale contraente, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.

2. Ai fini di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 2017/2359, gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai contraenti, prima che l'operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente.

3. Qualora, ai fini dell'effettuazione dell'operazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che non consente la previa consegna delle dichiarazioni



previste dai commi 1 e 2, queste possono essere fornite al contraente, su supporto durevole, subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che:

a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto;

b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia dato al contraente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto.

Art. 68-undecies (*Valutazione di appropriatezza*). — 1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione che svolgono attività di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una consulenza accertano che il prodotto d'investimento assicurativo proposto o richiesto sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente. A tal fine, gli intermediari e le imprese di assicurazione ricevono dal contraente o potenziale contraente le seguenti informazioni ove pertinenti: specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

2. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi senza fornire consulenza, richiedono al contraente o potenziale contraente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione è appropriato per il contraente o potenziale contraente.

3. Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengano, ai sensi del comma 2, che il prodotto non sia appropriato per il contraente o potenziale contraente, lo avvertono di tale situazione, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.

4. Qualora il contraente o potenziale contraente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 2 o se tali informazioni non sono sufficienti, gli intermediari e le imprese di assicurazione lo avvertono che tali circostanze impediranno loro di determinare se il prodotto è per lui appropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.

5. Le avvertenze di cui ai commi 3 e 4 possono essere fornite utilizzando un formato standardizzato. Si applica l'art. 68-decies, comma 3.

Art. 68-duodecies (*Consulenza obbligatoria*). — 1. Salvo che si tratti di prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'art. 16 del regolamento (UE) n. 2017/2359, gli intermediari e le imprese di assicurazione sono obbligati a fornire consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi.

2. Nel caso di consulenza obbligatoria, se gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengono che il prodotto d'investimento assicurativo non è coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente, non è

adeguato per il contraente o potenziale contraente, o non ottengono dal contraente le informazioni previste a tal fine, si astengono dalla distribuzione, anche in caso di iniziativa contrattuale proveniente dal contraente.

3. Le imprese produttrici comunicano agli intermediari l'elenco dei prodotti rispetto ai quali sussiste l'obbligo di effettuare la consulenza.

4. La prestazione della consulenza accompagnata da una valutazione periodica dell'adeguatezza non comporta l'applicazione dell'art. 121-septies, comma 2, secondo periodo, del codice.

Art. 68-terdecies (*Informazioni da ottenere dal contraente*). — 1. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione non richiedono nuovamente le informazioni ottenute in conformità con gli articoli 68-novies e 68-undecies, qualora ancora valide e veritiere.

2. La documentazione dalla quale risulti la valutazione di adeguatezza di cui all'art. 68-novies, la dichiarazione di rispondenza ai bisogni ed alle esigenze e di adeguatezza di cui all'art. 68-decies e la valutazione di appropriatezza di cui all'art. 68-undecies è conservata con le modalità di cui all'art. 67.»

29. All'art. 69 (Ambito di applicazione), comma 1, dopo la parola «collocamento,» la parola «effettuate» è sostituita con «effettuati»; dopo le parole «tecniche di comunicazione a distanza» sono aggiunte le parole «dalle imprese di assicurazione o dagli intermediari di cui all'art. 52, commi 1 e 2,».

30. L'art. 72 (Collocamento di contratti non richiesti), comma 2, dopo la parola «opt-out» sono inserite le seguenti «che, se non azionati dal destinatario, possano far ritenere accettata l'offerta assicurativa».

31. L'art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza) è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo l'ultima frase è aggiunta la seguente: «Si applica l'art. 56, comma 1».

b) il comma 3 è così sostituito: «Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente, i distributori trasmettono la documentazione di cui all'art. 56, comma 4, o 68-ter, comma 1.»

32. L'art. 74 è modificato come segue:


a) al comma 1 le parole «di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel registro, le disposizioni di cui agli articoli 63 e 64» sono sostituite da «di cui ai capi II e II bis»;

b) al comma 2 la lettera a) è sostituita con la seguente «la conclusione del contratto solo se sono stati adempiti i relativi obblighi di cui al presente regolamento».

33. L'art. 83 è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

«d-bis) che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche che danno luogo alla conclusione di contratti assicurativi. Tale comunicazione può essere effettuata una sola volta prima del collocamento di un contratto assicurativo;



d-ter) che, con riferimento ai prodotti IBIPs, saranno registrate anche le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche rese nell'ambito dello svolgimento dell'attività di distribuzione che non hanno condotto all'effettiva conclusione di contratti assicurativi);

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I distributori adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature elettroniche. Le registrazioni sono conservate per il periodo di cui all'art. 67, comma 1;

2-ter. I distributori si astengono dallo svolgere per telefono l'attività di distribuzione assicurativa se essi non hanno preventivamente effettuato la comunicazione di cui al comma 1.»

34. All'art. 86 (Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento), comma 1, lettera d), dopo le parole «prima di intraprendere l'attività», sono aggiunte le parole «, con eccezione della distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi distribuiti tramite gli intermediari iscritti nella sezione D del registro».

35. Dopo l'art. 89 (Aggiornamento professionale) è inserito il seguente:

«Art. 89-bis (Formazione e aggiornamento professionale di soggetti iscritti in altri elenchi o albi professionali). — 1. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell'iscrizione e della permanenza negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'art. 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ai sensi del titolo IX della parte III del libro III del regolamento intermediari Consob, se svolte in conformità con la disciplina della parte IV e nelle materie indicate dall'allegato 6 del presente regolamento, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal codice e dalla normativa di attuazione.

2. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai sensi del titolo IX della parte III del libro III del regolamento intermediari Consob, dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa all'interno dei locali possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal codice e dalla normativa di attuazione se svolte in conformità con la disciplina della parte IV e nelle materie indicate dall'allegato 6 del presente regolamento.

36. Gli allegati al regolamento sono sostituiti come segue:

a) l'allegato 3 è sostituito dall'allegato 1 al presente provvedimento;

b) l'allegato 4 è sostituito dall'allegato 2 al presente provvedimento;

c) è inserito l'allegato 3 al presente provvedimento «allegato 4-bis»;

d) è inserito l'allegato 4 al presente provvedimento «allegato 4-ter».

Art. 5.

Modifiche al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018

1. All'art. 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7, lettera h), è sostituito come segue: ««Sono previsti riscatti e riduzioni?»»;

b) il comma 7, lettera i), è sostituito come segue: ««A chi è rivolto questo prodotto?»»;

c) il comma 7, lettera l), è sostituito come segue: ««Quali costi devo sostenere?»».

2. L'art. 18 (Comunicazioni in corso di contratto) è modificato come segue:

a) al comma 1 le parole «l'estratto conto annuale della» sono sostituite con «il documento unico di rendicontazione relativo alla»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Al fine di rendere al contraente una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri, i distributori trasmettono all'impresa tutte le informazioni necessarie per fornire una rendicontazione completa anche di tutti i costi e oneri connessi all'attività di distribuzione, anche effettuata nell'ambito di una collaborazione orizzontale.»

3. All'art. 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, lettera a), dopo le parole «contenenti le» la parola «informazione» è sostituita con la parola «informazioni»;

b) il comma 7, lettera h), è sostituito come segue: ««Sono previsti riscatti e riduzioni?»»;

c) il comma 7, lettera i), è sostituito come segue: ««A chi è rivolto questo prodotto?»»;

d) il comma 7, lettera l), è sostituito come segue: ««Quali costi devo sostenere?»»;

e) il comma 7, lettera m), è sostituito come segue: ««Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»»;

f) al comma 8, lettera a), le parole «estratto conto» sono sostituite dalle parole «documento unico di rendicontazione»;

4. All'art. 25 (Estratto conto annuale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) La rubrica è sostituita con la seguente «(Documento unico di rendicontazione)»;

b) al comma 1 le parole «estratto conto» sono sostituite con «documento unico di rendicontazione»;

c) al comma 2 le parole «estratto conto» sono sostituite con «documento unico di rendicontazione»;



d) al comma 3 le parole «estratto conto» sono sostituite con «documento unico di rendicontazione»;

e) al comma 6 le parole «estratto conto» sono sostituite con «documento unico di rendicontazione»;

f) al comma 6, la lettera f) è abrogata;

g) al comma 7 le parole «un estratto conto» sono sostituite con «il documento unico di rendicontazione»;

h) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Nel documento unico di rendicontazione l'impresa fornisce al contraente:

a) importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento, oppure per i contratti *unit* direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;

b) un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e soddisfa i seguenti requisiti:

1) mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività del prodotto;

2) mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;

3) è accompagnata da una sua descrizione.»;

i) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: «8-bis. Al fine di rendere al contraente una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri, i distributori trasmettono all'impresa, dietro specifica istruzione da parte della stessa, tutte le informazioni necessarie per fornire una rendicontazione completa anche di tutti i costi e oneri connessi all'attività di distribuzione, anche effettuata nell'ambito di una collaborazione orizzontale. Il documento unico di rendicontazione annuale può sostituire l'informativa annuale di cui all'art. 121-*sexies*, comma 2, del codice nel caso in cui le relative informazioni siano esaustive. 8-ter Le imprese di assicurazione trasmettono ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-*bis*), del testo unico della Finanza, le informazioni relative a tutti i costi e gli oneri connessi al prodotto di investimento assicurativo in tempo utile per consentire l'adempimento degli obblighi di rendicontazione previsti dall'art. 135-*terdecies* del regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.»

5. All'art. 29, comma 8, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-*bis*): la mancata adesione dell'impresa di assicurazione comunitaria al sistema di risarcimento diretto di cui all'art. 149 e 150 del codice e al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, specificando che l'assicurato non potrà rivolgersi per il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione ma dovrà necessariamente rivolgersi all'impresa di assicurazione del danneggiante.».

6. All'art. 36, comma 2, le parole «dell'estratto conto annuale» sono sostituite dalle seguenti «del documento unico di rendicontazione annuale».

7. Gli allegati al regolamento sono sostituiti come segue:

a) l'allegato 4 è sostituito dall'allegato 5 al presente provvedimento;

b) l'allegato 6 è sostituito dall'allegato 6 al presente provvedimento.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Gli intermediari iscritti nel registro alla data di entrata in vigore del presente provvedimento continuano ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dagli articoli 17, comma 1, lettera c-*bis*, 22, comma 1, lettera c-*bis*, 26, comma 1, lettera c-*bis*, del regolamento Ivass n. 40 del 2018, come modificato dal presente provvedimento.

2. Gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario e i dipendenti delle imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno in essere con il distributore un rapporto di collaborazione documentato continuano ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dagli articoli 41, comma 6, lettera b-*bis*, e art. 48, comma 1, lettera b-*bis*.

3. Il soggetto, che antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento è stato indicato all'Ivass come responsabile dell'attività di distribuzione delle imprese di assicurazione, continua ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dall'art. 41, comma 2, lettera b-*bis*.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di cancellazione e successiva reinscrizione nel registro.

5. Gli intermediari e le imprese si conformano alla disposizione di cui all'art. 68-*septies*, comma 1, del regolamento Ivass n. 40 del 2018, entro il 31 marzo 2022.

6. I distributori si conformano agli obblighi di cui all'art. 83, comma 1, lettera d-*ter*), del regolamento Ivass n. 40 del 2018, entro il primo gennaio 2022.


Art. 7.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'Ivass e sul suo sito internet ed entra in vigore il 31 marzo 2021.

Roma, 4 agosto 2020

p. Il direttore integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
Visco



**ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto BIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo:

- a. cognome e nome
- b. numero e data di iscrizione nel RUI, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria, in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con l'indicazione della relativa sezione
- c. indirizzo della sede legale
- d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
- e. indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività, ove esistente
- f. indicazione dell'IVASS, quale Istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta
- g. nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione C: la denominazione sociale dell'impresa per la quale opera e l'indicazione della circostanza che l'impresa assume la piena responsabilità del suo operato

Da fornire in caso di intermediario abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi:

- a. cognome e nome o ragione sociale
- b. Stato membro in cui l'intermediario è registrato
- c. indirizzo internet al quale è possibile consultare il Registro dello Stato membro d'origine in cui è iscritto l'intermediario
- d. indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d'origine
- e. Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine
- f. in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile della sede secondaria;
- g. data di inizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica
- h. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata



Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:

a. comunicare di aver messo a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul suo sito internet, ove esistente i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora
 2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018
- b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza comunicare la possibilità per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. se detengono o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale
- b. se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione (specificarne la denominazione sociale) è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. solo per gli intermediari iscritti alle sezioni A, B ed E: l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi
- d. nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a)

PARTE II - INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario assicurativo a titolo accessorio che entra in contatto con il contraente

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

- a. cognome e nome
- b. numero e data di iscrizione nel Registro, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria; in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con l'indicazione della relativa sezione
- c. indirizzo della sede legale
- d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
- e. indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività, ove esistente
- f. indicazione dell'IVASS quale Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta



Sezione II – Informazioni sull'attività svolta

a. comunicare di aver messo a disposizione nei locali dell'intermediario oppure pubblicato sul suo sito internet, ove esistente i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza comunicare la possibilità per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a. se detengono o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale

b. se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione (specificarne la denominazione sociale) è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge

b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi

c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

PARTE III – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

- a. denominazione e status di impresa di assicurazione
- b. numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS
- c. sede legale
- d. recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata
- e. indicazione del sito internet

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente indicando le modalità e i recapiti anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi

b. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi



ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA DISTRIBUTRICE E NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE**PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI****Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione**


- a. se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest'ultimo caso la denominazione dell'impresa di cui distribuiscono il prodotto
- b. se il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata
- c. gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario, anche a titolo accessorio, per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto, e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a. se forniscono consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata
- b. indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese
- c. se forniscono consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
- d. se distribuiscono in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- e. se distribuiscono contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione ;
- f. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

- a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)
- b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo
- c. nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice)
- d. nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, gli intermediari iscritti nella sezione D, ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, informano il richiedente il finanziamento della



<p>provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo</p> <p>e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c) e d), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo</p> <p>Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi</p> <p>a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dell'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750</p> <p>b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto <p>c. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, comunicano al contraente che il pagamento dei premi all'intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice</p>	<p>PARTE II - INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO</p> <p>Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione</p> <p>a. nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione F, indicazione della denominazione sociale dell'impresa per la quale opera</p> <p>b. nel caso in cui l'intermediario a titolo accessorio sia iscritto nella sezione E, indicazione di cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario assicurativo e riassicurativo per il quale è svolta l'attività</p> <p>Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni</p> <p>a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra);</p> <p>b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo</p> <p>c. nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'articolo 131 del Codice)</p> <p>d. nel caso di collaborazioni con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c) è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo</p> <p>Sezione III – Informazioni sul pagamento dei premi</p> <p>a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dell'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750</p> <p>b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:</p>
---	---



1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

PARTE III – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE

Sezione I. Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a. se forniscono una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata
- b. indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese
- c. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice

Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni

L'impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione o addetti al call center



ALLEGATO 4-bis INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO
<p>Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.</p>
<p>NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA DISTRIBUTRICE E NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE</p>
<p>PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI</p> <p>Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione</p> <p>a. se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest'ultimo caso la denominazione dell'impresa di cui distribuiscono il prodotto</p> <p>b. se il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata</p> <p>c. gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto, e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale.</p> <p>Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza</p> <p>a. se forniscono consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata</p> <p>b. indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese</p> <p>c. se forniscono consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi d'investimento disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente</p> <p>d. se forniscono consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice</p> <p>e. se forniscono consulenza su base indipendente</p> <p>f. se forniscono al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;</p> <p>g. se distribuiscono in modo esclusivo i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione,</p> <p>h. se distribuiscono prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione</p> <p>i. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice</p> <p>l. in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata</p> <p>m. indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.</p>



Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, l'informativa di cui alle lettere l) e m), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

- a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)
- b. l'importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli
- c. l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza
- d. gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice
- e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

- a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dell'intermediario di una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750
- b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.
- c. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, comunicano al contraente che il pagamento dei premi all'intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice

PARTE II - IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE

Sezione I: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a. se fornisce consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata
- b. indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni; rese
- c. se fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice
- d. se fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo
- e. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice
- f. in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
- g. indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte;



Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, l'informativa di cui alle lettere f) e g), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice.

Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

- a. natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo o addetti al *call center*,
- b. informazioni sui costi, gli oneri e gli incentivi connessi alla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo, incluso il compenso corrisposto dal cliente e/o gli incentivi erogati da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto, se non è possibile, il metodo per calcolarli, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, nonché dall'articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione,
- c. l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza



ALLEGATO 4 - TER ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
<p>Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.</p>
<p>NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA DISTRIBUTRICE E NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE</p>
<p>Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi</p> <p>a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente</p> <p>b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione</p> <p>c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente</p> <p>d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione</p> <p>e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito</p> <p>f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto</p> <p>g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata</p> <p>Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi</p> <p>a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018</p> <p>b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto</p> <p>c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza</p> <p>d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione</p> <p>e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione</p> <p>f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice</p>



Assicurazione <tipologia di copertura>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa/imprese ed eventuale intermediario che realizza il prodotto <nome> <logo>
Prodotto <nome commerciale del prodotto>
Contratto xx (Ramo Assicurativo <I – III – V >)

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo IBIP o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile>

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Xxxxxx <forma giuridica> Via....., n. civico; CAP; città.....; tel.; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: società@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale se diverso, recapito telefonico e indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine, estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

Indicare se il premio è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, riportare, in milioni di euro, l'ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. Fare rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito), specificando gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa.

Al contratto si applica la legge ... <Indicare la legge applicata al contratto>



Quali sono le prestazioni?

Indicare le prestazioni previste dal contratto e riportate nel KID - distinguendo tra prestazioni principali, accessorie e/o complementari – suddivise come segue (inserire solo quelle presenti nel contratto):

- prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata o con modalità e meccanismi di partecipazione agli utili differenti
- prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di uno o più OICR (unit-linked)
- prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento (index-linked)
- prestazioni collegate ad operazioni di capitalizzazione
- prestazioni in caso di vita (in forma di capitale e/o in forma di rendita)
- prestazioni in caso di decesso
- prestazioni in caso di invalidità
- prestazioni in casi di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata
- coperture complementari

Specificare le possibilità del contraente di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali (es. switch). Descrivere le opzioni e le modalità di esercizio

Per le prestazioni di tipo a): Indicare il sito Internet attraverso il quale l'impresa mette a disposizione il regolamento della gestione interna separata (ovvero delle gestioni interne separate che compongono le linee d'investimento e/o le



combinazioni libere) ovvero, ove applicabile, l'analoga documentazione relativa all'altra provvista di attivi cui è correlato il rendimento
 Per le prestazioni di tipo b): Indicare il sito Internet attraverso il quale è possibile consultare il Regolamento di gestione del fondo interno/OICR, nonché il/lo Regolamento del fondo/Statuto della Sicav (ovvero dei fondi interni/OICR che compongono le linee d'investimento e/o le combinazioni libere)
 Per le prestazioni di tipo c): Indicare le fonti ove è possibile rilevare: la denominazione ed il valore dell'indice o dell'altro valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni; la denominazione e il valore del portafoglio finanziario strutturato sottostante il contratto; la denominazione ed il valore dell'investimento finanziario nel caso in cui il premio non sia investito direttamente in un portafoglio finanziario strutturato; il valore di uno o più indicatori di mercato del rischio di credito dell'emittente o del garante

X **Che cosa NON è assicurato?**
Rischi esclusi | Indicare le informazioni relative alle garanzie escluse dalla copertura assicurativa

! **Ci sono limiti di copertura?**
 Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.

Hand **Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

Cosa fare in caso di evento?	Denuncia: indicare le modalità e la documentazione con le quali il contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare richiesta all'impresa per l'erogazione delle prestazioni. In caso di utilizzo di un modulo prestampato di richiesta di erogazione recante l'elenco dei documenti da consegnare per le varie ipotesi, rinviare a tale modulo, precisando che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale.
	Prescrizione: richiamare l'attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie).
	Erogazione della prestazione: specificare i termini per il pagamento concessi all'impresa.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Indicare le conseguenze derivanti dalla formulazione, da parte del contraente, di dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (es. esistenza di malattie pregresse, attuale stato di salute) e specificare i casi in cui possono compromettere il diritto alla prestazione.

Coins **Quando e come devo pagare?**


Premio	<ul style="list-style-type: none"> - specificare la modalità di determinazione del premio in funzione delle prestazioni offerte e delle garanzie prestate; precisare i fattori di rischio utilizzati per la determinazione del premio (ad esempio: durata delle prestazioni ed ammontare, età e sesso dell'assicurato per le coperture vita e stato di salute ed attività professionali svolte per le coperture di puro rischio) - nel caso di prodotti "misti" indicare se il contraente può liberamente scegliere la quota di scomposizione del premio ovvero secondo combinazioni predefinite - indicare le modalità di pagamento dei premi previste dall'impresa nel quadro della normativa vigente, l'eventuale presenza di meccanismi di indicizzazione/adequamento del premio e segnalare che il premio è comprensivo di imposta - indicare eventuali importi minimi e massimi di premio previsti dal contratto - indicare se è riconosciuta la possibilità per il contraente di chiedere il frazionamento infrannuale del premio e le relative condizioni economiche - inserire l'informativa relativa all'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e i mezzi di pagamento dei premi utilizzabili dai componenti della rete
Rimborso	Indicare i casi in cui il contraente ha diritto al rimborso del premio e le relative trattenute previste per legge
Sconti	Indicare se l'impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio, illustrandone le condizioni di applicabilità


Hourglass **Quando comincia la copertura e quando finisce?**


Durata	Indicare la durata della copertura e descrivere gli effetti dell'eventuale vincolo di poliennalità a carico del cliente
---------------	---




Sospensione	<i>Indicare se è prevista o meno la possibilità di sospendere le garanzie e in quali casi. Indicare gli effetti della sospensione</i>
--------------------	---

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	<i>Indicare le modalità di comunicazione all'impresa della revoca della proposta, specificando il termine entro cui l'impresa è tenuta a rimborsare le somme eventualmente pagate dal contraente.</i>
Recesso	<i>Indicare modalità e termini per esercitare il recesso e il termine entro cui l'impresa è tenuta a rimborsare il premio, nonché tutte le informazioni relative all'entità di quest'ultimo. Nel caso in cui la copertura sia connessa all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, indicare che il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27).</i>
Risoluzione	<i>Indicare la facoltà del contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi e gli eventuali effetti negativi della risoluzione.</i>

 Sono previsti riscatti o riduzioni? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Valori di riscatto e riduzione	- <i>Indicare le modalità di determinazione dei valori di riscatto (totale o parziale) e riduzione, precisando se esiste l'eventualità che tali valori risultino inferiori ai premi versati</i> - <i>indicare se il contraente ha la facoltà di riattivare il contratto e le condizioni per esercitarla</i>
Richiesta di informazioni	- <i>Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, fax e e-mail) dell'ufficio dell'impresa a cui rivolgersi per ottenere informazioni sui valori di riscatto e riduzione.</i>

 A chi è rivolto questo prodotto ?	
<i>Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al rischio demografico del profilo assicurato.</i>	

 Quali costi devo sostenere?	
<i>Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, indicare i seguenti costi a carico del contraente.</i>	
- tabella sui costi per riscatto <i>per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per la durata residua a un tasso prefissato, riportare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi, ove non esaustivamente indicate nel KID. Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione del presente documento, inserendo l'avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni di tale parametro</i>	
- tabella sui costi per l'erogazione della rendita <i>indicare la possibilità di convertire il capitale in rendita e i costi relativi alle spese di pagamento della stessa con riferimento alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste</i>	
- costi per l'esercizio delle opzioni <i>indicare i costi relativi all'esercizio delle opzioni, diversi da quelli per l'esercizio del riscatto e per l'erogazione della rendita</i>	
- costi di intermediazione <i>avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili</i> <i>Nel caso di prodotti che combinano diverse tipologie di prestazioni (prodotti "misti"), riportare, ove necessario, le informazioni richieste suddivise per ogni tipologia di prestazione.</i>	

 Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?	



- Specificare l'eventuale garanzia di conservazione del capitale e di riconoscimento di un tasso di interesse/rendimento minimo garantito, indicando la relativa misura e l'eventuale consolidamento periodico; in caso contrario specificare se il contratto prevede il riconoscimento della garanzia di minimo solo alla scadenza del contratto
- Specificare l'eventuale possibilità di modificare il tasso di interesse garantito e che le eventuali variazioni si applicano esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di variazione
- Descrivere eventuali modalità di rivalutazione delle prestazioni (criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili)
- Nel caso di contratti a prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata, indicare l'eventuale accantonamento di un "fondo utili" che concorra alla determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata
- Indicare, relativamente ai contratti a premi unici ricorrenti, se sono previsti tassi di interesse garantiti variabili

Nel caso di prodotti che combinano diverse tipologie di prestazioni (prodotti "misti"), riportare le informazioni richieste suddivise per ogni tipologia di prestazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it</p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
---------------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile - Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto, inserendo in particolare le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.
---	--

INSERIRE LE SEGUENTI AVVERTENZE, OVE APPLICABILI

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE /DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.




INSERIRE ALTERNATIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI TRE AVVERTENZE

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Assicurazione <tipologia di copertura>

<Indicare la classe del veicolo>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Impresa/Imprese ed eventuale intermediario che realizza il prodotto <nome>, <logo>
Prodotto <nome commerciale del prodotto>

<Riportare la data di realizzazione del DIP Aggiuntivo R.C. auto o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile>

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.


Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Xxxxxx <forma societaria> Via....., n. civico; CAP; città.....; tel.; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: società@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine, gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione. Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, riportare, in milioni di euro, l'ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. Fare rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito), specificando gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa.

Al contratto si applica la legge ... <Indicare la legge applicata al contratto>


 Che cosa è assicurato?	
<p>Inserire la descrizione, integrativa rispetto a quella fornita nel DIP base, della garanzia; indicare che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? Inserire la domanda e il box sottostante se la polizza prevede opzioni con riduzione di premio e/o con premio aggiuntivo</p>	
Massimali	Riportare i massimali minimi previsti dalla normativa indicando che la polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	Indicare le eventuali estensioni di garanzia offerte gratuitamente.
Tipo di guida	Indicare che la polizza può essere personalizzata in base al conducente, quali sono le possibilità previste (es. guida libera, guida esclusiva, guida esperta), richiamare l'attenzione sui limiti di operatività della polizza e sulle eventuali rivalse in caso di mancato rispetto delle condizioni previste da parte del conducente.
<p>OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO (Inserire tante righe quante sono le opzioni per le quali è prevista una riduzione del premio)</p>	
Indicare l'opzione	Descrivere sinteticamente l'opzione e le modalità di esercizio e segnalare il diritto alla riduzione del premio. Specificare se, in caso di violazione dell'accordo, è previsto il pagamento di una penale





.....
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO <i>Inserire tante righe quante sono le opzioni per le quali sono previsti premi aggiuntivi.</i>	
Indicare l'opzione	<i>Descrivere sinteticamente l'opzione e le modalità di esercizio</i>
.....
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? <i>Da inserire qualora siano offerte garanzie diverse nel medesimo contratto R.C. auto</i>	

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

<i>Inserire il nome della garanzia (es. incendio e furto, assistenza, kasko, etc.), specificando che la sottoscrizione è opzionale. Inserire tanti box analoghi quante sono le garanzie opzionali indicando sempre il nome della garanzia e la natura non obbligatoria.</i>	
Garanzie di base	<i>Inserire una descrizione della garanzia indicando, se previste, le somme assicurate.</i>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<i>Inserire una descrizione di eventuali ulteriori garanzie, se previste.</i>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<i>Inserire indicazioni riguardanti l'applicazione di franchigie o scoperti. Inserire i principali casi di esclusione, limitazione delle garanzie e di rivalsa.</i>


 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<i>Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, relative alle garanzie e ai soggetti esclusi dalla copertura assicurativa.</i>


 Ci sono limiti di copertura?	
<i>Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, relative ai casi di limitazione, di franchigie, di esclusione della garanzia e di rivalsa dell'impresa nei confronti dell'assicurato previsti dal contratto con avviso sugli effetti (es. veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, etc.)</i>	


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: - <i>Indicare i termini e le modalità per l'inoltro della denuncia di sinistro all'impresa di assicurazione e della richiesta di risarcimento</i> - <i>Segnalare i casi in cui è attivabile la procedura di risarcimento diretto, i casi in cui la richiesta deve essere indirizzata alla compagnia di controparte, e i casi in cui deve essere indirizzata alla CONSAP</i>
	Assistenza diretta/in convenzione: <i>indicare la presenza o meno di prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.</i>
	Rimborso del sinistro per evitare il malus - <i>Indicare che in caso di sinistro per propria responsabilità, l'assicurato può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando alla Compagnia gli</i>





	<p>importi liquidati al danneggiato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserire il riferimento a CONSAP e segnalare che ulteriori informazioni sono reperibili sul sito all'indirizzo www.consap.it <p>Nel caso di formula con franchigia indicare "Non applicabile per questo tipo di tariffa".</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: indicare i riferimenti di altre eventuali compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri (ad esempio per i rami Assistenza e Tutela Legale).</p> <p>Prescrizione: indicare il termine entro cui i diritti derivanti dal contratto si prescrivono.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Indicare le conseguenze derivanti dalla formulazione da parte del contraente di dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare.
Obblighi dell'impresa	Indicare i termini di legge entro cui l'impresa deve formulare un'offerta al danneggiato o negare il risarcimento chiarendone le ragioni e i termini entro i quali deve corrispondere la somma offerta al danneggiato.


 Quando e come devo pagare?	
Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Indicare le modalità di pagamento dei premi previste dalla normativa e segnalare che il premio è comprensivo di imposte e contributo al SSN - Indicare le modalità di frazionamento infrannuale del premio e le relative condizioni economiche - Inserire l'informativa relativa all'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e i mezzi di pagamento dei premi utilizzabili dai componenti della rete
Rimborso	Indicare i casi in cui il contraente ha diritto al rimborso del premio e le relative trattenute previste per legge.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<ul style="list-style-type: none"> - Indicare la durata e le relative modalità di eventuale rinnovo della polizza. Descrivere gli effetti dell'eventuale vincolo di poliennalità a carico del cliente - Specificare eventuali differenziazioni per le singole coperture
Sospensione	- Indicare se è prevista o meno la possibilità di sospendere le garanzie e in quali casi. Indicare gli effetti della sospensione

 Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	Indicare l'assenza del tacito rinnovo (contratto di durata annuale e senza necessità di disdetta). Indicare l'assenza del tacito rinnovo anche per i rischi accessori (es. polizza infortuni del conducente, incendio e furto, ecc.).
Ripensamento dopo la stipulazione	Indicare se il contratto prevede o no il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Indicare i casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto (es. in caso di vendita del veicolo, furto o rapina,...).

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato.	



	Quali costi devo sostenere?
<p>- Costi di intermediazione <i>specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.</i></p>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<i>Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa.</i>
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile</i> - <i>Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**L'IMPRESA NON ADERISCE AL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO DI CUI AGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E AL DPR 18 LUGLIO 2006, N. 54.
 IN CASO DI SINISTRO L'ASSICURATO NON POTRÀ RIVOLGERSI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PROPRIA IMPRESA DI ASSICURAZIONE MA DOVRÀ NECESSARIAMENTE RIVOLGERSI ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE DEL DANNEGGIANTE.**

